

**Rapporto esplicativo  
concernente l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di  
diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)**

del 2 settembre 2009

---

## Compendio

*In Svizzera la pubblicazione di informazioni concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è da tempo oggetto di riflessione in ambito politico, tecnico e giuridico. Nel 1998, in uno studio dal titolo «Catasto 2014», è stato proposto di rendere disponibili in un catasto informazioni esaustive sull'intera situazione giuridica di un bene immobile, comprese le informazioni sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Lo studio, pubblicato dalla Federazione internazionale dei geometri (FIG) e redatto in francese nella versione originale, ha avuto risonanza mondiale ed è stato tradotto a tutt'oggi in oltre 20 lingue. In questo contesto, su iniziativa della Direzione federale delle misurazioni catastali, il settore Coordinazione, Servizi e Informazioni Geografiche (COSIG) ha istituito il Gruppo di lavoro SIDIS («Sistemi d'informazione con ripercussioni territoriali»), incaricato di analizzare la situazione esistente a livello di leggi di incidenza territoriale (considerando per ogni singolo aspetto le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione) e di elaborare un pacchetto di proposte per quanto concerne gli aspetti organizzativi della pubblicazione di questo particolare genere di informazioni. Negli ultimi anni sono stati presentati numerosi ulteriori studi e perizie sull'istituzione di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. L'attuale stato delle conoscenze è alla base della qui proposta concretizzazione a livello di legislazione.*

*Per mezzo della presente «ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)» saranno create, in virtù degli articoli 16 segg. della legge sulla geoinformazione, le basi legali per l'introduzione e l'esercizio del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). L'ordinanza è fondata sulla parte generale del diritto in materia di geoinformazione (legge sulla geoinformazione, ordinanza sulla geoinformazione) e contiene regolamentazioni complementari determinanti per il Catasto RDPP. In linea di principio la regolamentazione ha qui luogo in via definitiva a livello di ordinanza del Consiglio federale.*

## Indice

<b>1 Punti essenziali del progetto</b>	<b>5</b>
1.1 Lavori preliminari all'allestimento del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	5
1.1.1 Le ragioni di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	5
1.1.2 Primi sviluppi: la Strategia della Confederazione in materia di geoinformazione	5
1.1.3 Lavori preliminari del Gruppo di lavoro SIDIS	5
1.1.4 Lavori preliminari in ambito privato	6
1.1.5 Stima dei costi successivi	7
1.2 Relazione tra l'OCRDP e il nuovo diritto in materia di geoinformazione	8
1.2.1 Basi costituzionali e legali	8
1.2.2 Il pacchetto di ordinanze relative alla legge sulla geoinformazione	10
1.2.3 Definizioni	11
1.3 Caratteristiche di fondo del Catasto RDPP	13
1.3.1 Scopo del Catasto RDPP	13
1.3.2 Compito congiunto	13
1.3.3 Linea di demarcazione rispetto al registro fondiario	14
1.3.4 Fase di avvio con una scelta limitata di restrizioni di diritto pubblico della proprietà	15
1.3.5 Restrizioni di diritto pubblico della proprietà non contenute nel Catasto RDPP	16
1.3.6 Partecipazione	16
1.3.7 Ripartizione attuale dei compiti in seno all'Ufficio federale di topografia (swisstopo)	16
1.4 Risultati della prima consultazione degli uffici	17
1.5 Risultati dell'indagine conoscitiva presso i servizi specializzati cantonali e le organizzazioni interessate	17
1.5.1 Osservazioni generali	17
1.5.2 Modifiche dell'ordinanza	18
1.5.3 Consultazione delle commissioni parlamentari	20
1.6 Risultati della seconda consultazione degli uffici	20
<b>2 Spiegazioni in merito alle singole disposizioni</b>	<b>20</b>
2.1 Sezione 1: Disposizioni generali	20
2.2 Sezione 2: Contenuto e grado di dettaglio informativo del Catasto	21
2.3 Sezione 3: Iscrizione nel Catasto	23
2.4 Sezione 4: Forme di accesso	25
2.5 Sezione 5: Autenticazione	27
2.6 Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale	28
2.7 Sezione 7: Organizzazione	28
2.8 Sezione 8: Finanziamento	29
2.9 Sezione 9: Partecipazione	32
2.10 Sezione 10: Disposizioni finali	33



# Rapporto esplicativo

## **1 Punti essenziali del progetto**

### **1.1 Lavori preliminari all'allestimento del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà**

#### **1.1.1 Le ragioni di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà**

In Svizzera la pubblicazione di informazioni concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è da tempo oggetto di riflessione in ambito politico, tecnico e giuridico. La necessità in materia di regolamentazione risulta dal fatto che nel settore della proprietà fondiaria la certezza del diritto patisce in misura vieppiù crescente a causa del sempre maggior numero di misure di diritto pubblico non sistematicamente documentate e per di più di difficile accesso, ciò che induce potenziali investitori a desistere di fronte a rischi troppo elevati.

#### **1.1.2 Primi sviluppi: la Strategia della Confederazione in materia di geoinformazione**

Nella *Strategia della Confederazione in materia di geoinformazione*, emanata nell'aprile 2001 dal Consiglio federale, è auspicata una maggiore disponibilità di geoinformazioni, per facilitare la partecipazione della popolazione alle decisioni politiche e ai principali sviluppi sociali di uno Stato moderno. Nel documento è stata sottolineata la necessità di mettere a disposizione di tutti i cittadini la possibilità di accedere alle informazioni fondamentali in maniera semplice e a prezzi vantaggiosi, di garantire la qualità delle prestazioni dei servizi di base e di definire degli standard per la documentazione, la modellizzazione e lo scambio di dati. Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) è stato allestito in base a tali principi e in maniera da soddisfare i requisiti elencati.

Il Catasto RDPP è una componente del Progetto eGOV, nell'ambito del quale il Consiglio federale ha licenziato il 25 gennaio 2007 una strategia volta a strutturare i processi amministrativi in maniera più efficiente e a creare una maggiore vicinanza dell'Amministrazione alla popolazione. Mediante questa iniziativa la Confederazione intende in particolare sostenere i Cantoni e i Comuni nei rispettivi sforzi di ottimizzazione delle tecniche di informazione e di comunicazione in seno alle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo è far sì che le prestazioni amministrative siano offerte nella misura più vasta possibile per via elettronica, per facilitare agli utenti – in primo luogo ai cittadini e all'economia – l'accesso a tali prestazioni nonché per semplificare i processi lavorativi dei collaboratori delle amministrazioni.

#### **1.1.3 Lavori preliminari del Gruppo di lavoro SIDIS**

Su iniziativa della Direzione federale delle misurazioni catastali, il settore Coordinazione, Servizi e Informazioni Geografiche (COSIG) ha istituito il Gruppo di lavoro SIDIS («Sistemi d'informazione con ripercussioni territoriali»), incaricato di analizzare la situazione esistente a livello di leggi di incidenza territoriale (considerando per ogni singolo aspetto le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione) e di elaborare un pacchetto di proposte per quanto concerne gli

aspetti organizzativi della pubblicazione di questo particolare genere di informazioni. Il Gruppo di lavoro era costituito da rappresentanti delle cerchie interessate dalla tematica (in qualità di partner o utenti) quali il settore bancario, le assicurazioni e le associazioni dei proprietari.

I risultati dei lavori sono confluiti nel rapporto finale del Gruppo di lavoro SIDIS<sup>1</sup>, pubblicato in data 23 aprile 2007 e contenente raccomandazioni di massima per la realizzazione di un Catasto RDPP nonché una serie di proposte per quanto concerne le misure concrete da adottare in vista dell'allestimento di una simile piattaforma.

#### **1.1.4 Lavori preliminari in ambito privato**

Nel 1998, in uno studio dal titolo «Catasto 2014»<sup>2</sup>, è stato proposto di rendere disponibili in un catasto informazioni esaustive sull'intera situazione giuridica di un bene immobile, comprese le informazioni sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Lo studio, pubblicato dalla Federazione internazionale dei geometri (FIG) e redatto in francese nella versione originale, ha avuto risonanza mondiale ed è stato tradotto a tutt'oggi in oltre 20 lingue.

Sulla tematica di un eventuale catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono stati eseguiti numerosi studi, tra cui spiccano le analisi promosse dal gruppo di lavoro SIK-GIS (gruppo di lavoro Sistemi di informazione geografica della Conferenza svizzera sull'informatica), focalizzate sulle seguenti questioni:

- catasto territoriale e amministrazioni pubbliche<sup>3</sup>;
- aspetti giuridici inerenti al previsto Catasto RDPP<sup>4</sup>;
- aspetti pratici della concretizzazione di un catasto territoriale<sup>5</sup>.

Un importante contributo alla comprensione di questa tematica è stato fornito inoltre da tre studi aventi come oggetto le seguenti tematiche:

- diritto di superficie e sistemi di informazione territoriale<sup>6</sup>;
- elaborazione di un documento programmatico per un sistema integrato di vigilanza politica e osservazione ambientale<sup>7</sup>;

<sup>1</sup> Rapporto finale: Die Informationssysteme über raumwirksame Rechte und insbesondere der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster); Gruppo di lavoro SIDIS, 23 aprile 2007 (*non pubblicato in italiano*)

<sup>2</sup> Jürg Kaufmann/Daniel Stuedler: Cadastre 2014; Die Vision eines zukünftigen Katastersystems; Berna 1998

<sup>3</sup> SIK-GIS / Ernst Basler + Partner [2004]: Raumkataster aus Sicht der öffentlichen Verwaltung, Situationsanalyse, Meinungsbild und Empfehlung, Geschäftsstelle CSI/SIK, Basilea

<sup>4</sup> Andreas Lienhard/Jörg Zumstein [2005]: Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster); Vertiefungsstudie zu den rechtlichen Aspekten

<sup>5</sup> SIK-GIS / Ernst Basler + Partner [in corso di allestimento]: Praktische Umsetzung des Raumkatasters (Teil öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen)

<sup>6</sup> Paul-Henri Steinauer [2004]: Baurecht und Landinformationssysteme, Schulthess, 2004

<sup>7</sup> Christoph Bättig, Peter Knoepfel, Katrin Peter, Franziska Teuscher [2001]: Konzept für ein integriertes Politik- und Umweltbeobachtungssystem, in: Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht, Beiträge zur rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Umweltforschung, Francoforte: Deutscher Fachverlag GmbH, 1/2001, pagg. 21-60

- diritto in materia di geoinformazione, quadro giuridico per i sistemi di informazione geografica<sup>8</sup>.

A ciò si aggiungono gli studi commissionati dal gruppo SIDIS per le seguenti tematiche:

- disposizioni legali del diritto federale a fondamento delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà<sup>9</sup>;
- rilevanza giuridica di documenti grafici<sup>10</sup>;
- semiologia grafica e informazioni concernenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà<sup>11</sup>.

Il gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione dell'ordinanza sul Catasto RDPP ha affidato a un ufficio d'ingegneria l'allestimento di un prototipo di Catasto RDPP. Tale modello, basato su dati reali, ha contribuito in maniera determinante ai lavori di verifica della fattibilità del Catasto RDPP. Sulla base di dati disponibili nel sistema territoriale cantonale, un analogo prototipo di Catasto RDPP era stato precedentemente allestito anche dal Cantone di Neuchâtel.

### 1.1.5 Stima dei costi successivi

Nell'ambito del finanziamento dei costi del Catasto RDPP è necessario distinguere i costi d'esercizio della tenuta del Catasto dai costi per l'iscrizione o l'aggiornamento delle decisioni entrate in vigore e in esso rappresentate. I costi d'esercizio saranno conteggiati a carico del nuovo compito congiunto (cfr. più sotto al n. 1.3.2); i costi di rilevamento invece graveranno sui competenti uffici specializzati a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Da una perizia sui *costi d'introduzione di un catasto*, allestita – durante la procedura di consultazione concernente la LGI – dall'Istituto di studi politici di Lucerna («INTERFACE»)<sup>12</sup>, in collaborazione con il Centro di competenza di Public Management dell'Università di Berna e con l'Istituto di economia aziendale e regionale della Hochschule für Wirtschaft di Lucerna, è risultato che un catasto comprendente 10 raccolte di dati avrebbe generato un costo complessivo (costi d'esercizio e di rilevamento) situato tra 95,5 e 337,3 milioni di franchi. I costi d'esercizio, stimati a 10 milioni di franchi annui, gravano in linea di principio sui Cantoni, competenti per la tenuta del Catasto. La metà di tali costi è assunta dalla Confederazione conformemente all'articolo 39 LGI. La quota della Confederazione è a carico delle risorse attualmente a disposizione per la misurazione ufficiale. I costi di rilevamento gravano sui competenti servizi specializzati, per la maggior parte a livello di Cantoni o di Comuni. Poiché i rilevamenti delle zone di progettazione e

<sup>8</sup> Meinrad Huser [2005]: *Geo-Informationsrecht, rechtlicher Rahmen für Geografische Informationssysteme*, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich

<sup>9</sup> Peter Knoepfel, IDHEAP [2005]: *Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB): Gesetzliche Bestimmungen des Bundesrechts, die ÖREB begründen*

<sup>10</sup> Jean-Baptiste Zufferey [2006]: *Studie «Text-Plan» über die rechtliche Bedeutung grafischer Dokumente*. Bozza del Gruppo di lavoro SIDIS (*non pubblicato in italiano*)

<sup>11</sup> Jean-Paul Miserez/Marc Riedo [2005]: *Sémiologie graphique dans les informations relatives aux restrictions foncières*. Parte integrante del Rapporto finale SIDIS (*non pubblicato in italiano*)

<sup>12</sup> Stefan Rieder et al.: *Kostenschätzung der Erstellung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)*. Perizia del 30 gennaio 2006 per incarico dell'Ufficio federale di topografia (*non pubblicata in italiano*)

delle linee di costruzione/degli allineamenti rientrano nelle rispettive sfere di competenze, sono direttamente interessati a livello federale unicamente l'Ufficio federale delle strade, l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

I costi summenzionati insorgeranno tuttavia sull'arco di 20 anni; l'onere annuo previsto ammonta a circa 10–20 milioni di franchi. Al riguardo va osservato che oggigiorno le decisioni con conseguenze rilevanti sui beni fondiari devono comunque essere completate da piani e documenti grafici in forma digitale e che in futuro le istanze decisionali struttureranno sin dall'inizio i propri dati conformemente al modello di dati definito per il Catasto RDPP. La maggior parte dei costi di rilevamento è compresa pertanto già oggi nei bilanci dei competenti servizi specializzati a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni. Ulteriori costi di rilevamento, eventualmente non compresi nei bilanci attuali, si limiteranno all'adeguamento unico delle raccolte di dati esistenti e agli assai limitati costi ricorrenti per il trasferimento dei dati.

Per contro, a titolo di ricaduta positiva, i risparmi immediati in materia di costi, la maggiore trasparenza del mercato e i prodotti o servizi innovativi resi possibili dal Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà comporteranno, stando alle conclusioni della summenzionata perizia, un incremento della prosperità economica. Dai calcoli eseguiti per determinare i benefici per il settore ipotecario, per i proprietari di immobili, per il settore della valutazione degli immobili nonché per gli uffici di ingegneria privati è risultato un importo di circa 100 milioni di franchi annui. Dalla maggiore trasparenza della situazione giuridica nel settore immobiliare conseguiranno, a titolo di esempio, una riduzione dei rischi e pertanto una diminuzione dei tassi ipotecari.

## **1.2 Relazione tra l'OCRDP e il nuovo diritto in materia di geoinformazione**

### **1.2.1 Basi costituzionali e legali**

Con l'*articolo 75a capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)*<sup>13</sup> la Confederazione ha ricevuto per il 1° gennaio 2008 la competenza di emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali. Poiché si tratta di una pura norma di delega, in questo caso la Confederazione dispone di una competenza concorrente, che non la svincola tuttavia dal verificare in permanenza se e in quale misura il bene comune imponga di intervenire. Nei casi in cui la Confederazione fa uso della propria competenza legislativa, tale competenza è globale e la Confederazione può emanare prescrizioni dettagliate sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali. Non è tuttavia chiaro fin dove si estenda l'*oggetto della regolamentazione* («armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali»). Dal tenore del capoverso è chiaro che l'armonizzazione può riferirsi soltanto a informazioni ufficiali, ossia a geodati rilevati e amministrati – sulla base di un atto legislativo – da un'autorità oppure da privati su incarico di un'autorità. Meno circoscrivibile è la definizione di armonizzazione. Secondo i materiali, l'armonizzazione dei dati fondiari è volta ad assicurare che i compiti degli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni)

<sup>13</sup> RS 101

possano essere adempiuti con efficienza e che gli attori del mercato fondiario ricevano informazioni aggiornate, verificate e complete. Mentre una parte della dottrina è dell'opinione che l'armonizzazione comprenda soltanto i geodati stessi o i loro aspetti contenutistici e formali (uniformizzazione delle caratteristiche dei dati, modalità di rilevamento, amministrazione, rappresentazione), con lo scopo di rendere utilizzabili in ogni Cantone i pertinenti geodati nella medesima qualità e nel medesimo modo, altri sono del parere che l'obiettivo della nuova norma costituzionale sia l'armonizzazione materiale dei geodati e che il nuovo articolo costituzionale offra la possibilità di stabilire regole in tutti i settori specialistici di incidenza territoriale. Di conseguenza, appare incontestato perlomeno che la Confederazione è autorizzata a procedere, mediante la propria legislazione, a un'armonizzazione di aspetti organizzativi e di diritto procedurale nei Cantoni se, in assenza di pertinenti prescrizioni di diritto federale, l'obiettivo di un'armonizzazione dei contenuti dei geodati risulterebbe eccessivamente difficoltoso o addirittura impossibile. Pure incontestato è il fatto che la *Confederazione ha la competenza per esigere dai Cantoni la tenuta di un Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà*; la creazione di un Catasto RDPP nazionale armonizzato corrisponde alla presumibile volontà del legislatore. Questa competenza comprende anche la possibilità di stabilire determinati requisiti contenutistici e qualitativi minimi per il Catasto RDPP. Inoltre la Confederazione è autorizzata – come nel caso del registro fondiario (art. 955 del Codice civile svizzero [CC]) – a emanare per il Catasto RDPP particolari prescrizioni in materia di responsabilità in leggi specifiche poziori al diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato.

Le disposizioni di principio e le disposizioni generali della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>14</sup> sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) costituiscono la *parte generale della legislazione federale in materia di geoinformazione*. Salvo disposizioni derogatorie di altre leggi federali, le disposizioni della parte generale della LGI sono valevoli per tutta la legislazione federale. Tutti i geodati di base disciplinati nella legislazione federale sottostanno per principio alle summenzionate regolamentazioni generali. Anche riguardo al Catasto RDPP sono state definite nella LGI regolamentazioni intese come una parte generale con funzione di coordinamento.

L'*articolo 16 LGI* disciplina gli aspetti fondamentali del Catasto RDPP a livello di legge costituendo la cornice di fondo per le regolamentazioni a livello di ordinanza. Tale articolo costituisce di conseguenza il fondamento in base al quale è stata elaborata l'OCRDP. In virtù dell'*articolo 17 LGI* insorge la finzione legale secondo cui le restrizioni di diritto pubblico della proprietà contenute nel Catasto RDPP sono note a tutti.

L'*articolo 18 LGI* contiene una norma legale specifica in materia di responsabilità fondata sulla regolamentazione vigente per il registro fondiario (art. 955 CC). Se un'informazione concernente una restrizione di diritto pubblico della proprietà entrata in vigore non è stata ripresa o soppressa oppure è stata ripresa o soppressa in modo non corretto nel Catasto RDPP, la decisione che ha portato alla restrizione di diritto pubblico della proprietà conserva tuttavia la sua totale validità. Al riguardo non va mai dimenticato che, anche in caso di tenuta corretta del Catasto RDPP, sino all'immissione nel Catasto RDPP di una restrizione della proprietà passata in

<sup>14</sup> RS 510.62

giudicato trascorrerà sempre un certo periodo di tempo. Le persone che avranno consultato il Catasto RDPP potranno quindi, secondo il principio della buona fede, addurre l'assenza dell'informazione per far valere eventuali pretese di risarcimento, sempre che le decisioni da esse adottate siano state fondate su una giustificata fiducia nella correttezza del Catasto RDPP e che dalla mancata informazione sia conseguito un danno documentato. In virtù dell'articolo 955 CC, la norma in materia di responsabilità di cui all'articolo 18 LGI non necessita alcuna regolamentazione complementare a livello di ordinanza.

### **1.2.2 Il pacchetto di ordinanze relative alla legge sulla geoinformazione**

La *concezione legislativa delle ordinanze* è fondamentalmente identica a quella della LGI. Le disposizioni generali risultanti dal diritto federale in materia di geoinformazione sono state stabilite nell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI)<sup>15</sup>. Per i settori specialistici della misurazione nazionale e della geologia nazionale sono state create apposite nuove ordinanze. Per quanto riguarda la misurazione ufficiale, l'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>16</sup> concernente la misurazione ufficiale (OMU) è stata sottoposta a una revisione parziale. L'ordinanza del 16 novembre 1994<sup>17</sup> concernente la patente federale d'ingegnere geometra e l'ordinanza del 30 dicembre 1970<sup>18</sup> concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni sono state sostituite con nuove ordinanze. Là dove necessario, le ordinanze a livello di Consiglio federale sono state completate con ordinanze tecniche del Dipartimento o dell'Ufficio federale di topografia.

<sup>15</sup> RS 510.620

<sup>16</sup> RS 211.432.2

<sup>17</sup> RS 211.432.261

<sup>18</sup> RS 510.625

Il pacchetto di ordinanze relativo alla LGI può essere compendiato come segue:

Settore specialistico	Ordinanza del Consiglio federale	Ordinanza tecnica
Diritto generale in materia di geoinformazione	Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)	Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (OGI-swisstopo)
	Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo)	
	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)	
Misurazione nazionale	Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)	Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)
Geologia nazionale	Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)	Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)
Misurazione ufficiale	Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)	Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
	Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom)	

*Il primato del diritto generale in materia di geoinformazione a livello di ordinanza (OGI, OGI-swisstopo) è stato stabilito dal legislatore mediante pertinenti disposizioni nell'articolo 1 OMN, nell'articolo 1a OMU, nell'articolo 1 capoverso 2 OGN nonché, nel quadro del presente oggetto, nell'articolo 1 capoverso 2 OCRDPP. L'OCRDPP costituisce una legislazione specifica del diritto generale in materia di geoinformazione, quale complemento all'OGI mediante regolamentazioni specifiche in materia catastale.*

### 1.2.3 Definizioni

L'OCRDPP è parte del nuovo diritto federale in materia di geoinformazione (cfr. al riguardo sopra, n. 1.2.2). Essa contiene regolamentazioni complementari concernenti il Catasto RDPP e ha quale fondamento le regolamentazioni del diritto generale in materia di geoinformazione nonché – per quanto concerne il finanziamento – il diritto in materia di finanze della Confederazione.

Di conseguenza, sono per principio valevoli anche per l'OCRDPP tutte le definizioni di cui all'articolo 3 LGI. Ciò vale segnatamente per i concetti di:

- *geodati di base (art. 3 cpv. 1 lett. c LGI):* «geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale»;
- *modelli di geodati (art. 3 cpv. 1 lett. h LGI):* «raffigurazioni della realtà che stabiliscono, in maniera indipendente dai sistemi, la struttura e il contenuto di geodati»;

- *modelli di rappresentazione (art. 3 cpv. 1 lett. i LGI):* «descrizioni di rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva di geodati (per es. sotto forma di carte e piani)»;
- *geoservizi (art. 3 cpv. 1 lett. j LGI):* «applicazioni interconnettibili che semplificano l'utilizzazione di servizi elettronici nell'ambito dei geodati e rendono accessibili i geodati in una forma strutturata».

Sono pertanto oggetto del Catasto RDPP e dell'OCRDPD unicamente *geodati di base di diritto federale*, ovvero geodati fondati su una base legale di diritto federale e menzionati nell'Allegato 1 OGI.

Salvo disposizioni particolari dell'OCRDPD, le disposizioni dell'OGI si applicano anche al Catasto RDPP (art. 1 cpv. 2 OCRDPD). Nell'OCRDPD trovano applicazione segnatamente le seguenti definizioni dell'OGI:

- *servizio di rappresentazione (art. 2 lett. i OGI):* «servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all'interno dei geodati»;
- *servizio di telecaricamento (art. 2 lett. j OGI):* «servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente»;
- *servizio di ricerca (art. 2 lett. h OGI):* «servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati»;
- *modelli di geodati minimi (art. 9 OGI):* «il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto». Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche, dai requisiti tecnici e dallo stato della tecnica;
- *modelli di rappresentazione (art. 11 OGI):* «il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende».

Oltre alle autorità federali, designate esplicitamente con la rispettiva denominazione, l'ordinanza menziona anche i tre seguenti attori, indicati unicamente mediante la descrizione della rispettiva funzione in relazione con il Catasto RDPP:

- *organo responsabile del Catasto:* designato mediante atto legislativo dai Cantoni (art. 17 cpv. 2 OCRDPD);
- *servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI:* si tratta del servizio della Confederazione o del Cantone (oppure eventualmente, per incarico del Cantone, del Comune) competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati di base – nel caso presente, dei geodati di base che rappresentano in maniera georeferenziata le restrizioni della proprietà. Tale servizio è designato nella corrispondente colonna dell'Allegato 1 OGI. In

concreto, si tratta o dell'Ufficio federale designato nella colonna o del servizio competente per la tenuta dei dati in virtù del diritto cantonale;

- *servizio specializzato della Confederazione*: il servizio specializzato della Confederazione competente per una determinata raccolta di geodati di base è designato in via definitiva nella corrispondente colonna dell'Allegato 1 OGI (tra parentesi quadre se non si tratta nel contempo del servizio competente di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI).

Per quanto concerne gli *accordi di programma*, l'OCRDP si rifà all'articolo 20a della legge federale del 5 ottobre 1990<sup>19</sup> sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). L'articolo 7 lettera i e l'articolo 10 capoverso 2 lettera b LSu stabiliscono che, di regola, le indennità e «gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente». Il concetto di *contributo globale*, nel senso utilizzato qui in relazione con gli accordi di programma, non è tuttavia definito a livello di diritto federale. Se però si considerano i materiali alla base della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), si costata che nell'esauritivo glossario dell'Allegato al Rapporto finale NPC è stata definita la seguente distinzione:<sup>20</sup>

- *contributo globale*: «contributo per una serie di prestazioni singole o per un intero ventaglio di prestazioni»;
- *contributo forfettario*: «contributo fisso per una determinata unità di prestazione».

## **1.3 Caratteristiche di fondo del Catasto RDPP**

### **1.3.1 Scopo del Catasto RDPP**

Il Catasto RDPP è finalizzato all'approntamento di informazioni su restrizioni della proprietà inerenti all'ambito della proprietà fondiaria e di altri diritti reali, aventi ripercussioni di carattere spaziale sulla proprietà fondiaria e conseguenti a decisioni adottate conformemente alle prescrizioni in vigore. Il Catasto RDPP contiene informazioni il più possibile complete e affidabili sulle restrizioni legali della proprietà definite aventi un effetto nei confronti di terzi. Tuttavia non costituisce in se stesso un atto di natura giuridica. In effetti, il diritto in materia è fondato su decisioni adottate di regola dalle autorità competenti del Comune, del Cantone o, talora, della Confederazione.

### **1.3.2 Compito congiunto**

I geodati di base di diritto federale registrati nel Catasto RDPP non costituiscono unicamente un compito della Confederazione. Ad esempio, i geodati di base relativi alla pianificazione del territorio, pur essendo fondati su una legge federale, sono precisati sia a livello cantonale sia a livello comunale. Le informazioni relative a tali restrizioni legali della proprietà sono importanti per tutti i livelli amministrativi; le regole volte a garantire un'armonizzazione e un'omogeneità delle pertinenti informazioni sono pertanto utili a tutti e nell'interesse di tutti. Il legislatore ha

<sup>19</sup> RS 616.1

<sup>20</sup> Allegato al Rapporto finale NPC del 31 marzo 1999, pag. 54

pertanto stabilito che il Catasto RDPP costituisce un compito congiunto di Confederazione e Cantoni (art. 39 cpv. 1 LGI).

Per quanto concerne il finanziamento dev'essere fatta una chiara distinzione tra i costi amministrativi e d'esercizio del Catasto RDPP, costi che rientrano nell'ambito del compito congiunto, e i costi generati dall'immissione e dall'aggiornamento delle rappresentazioni delle restrizioni della proprietà. Quest'ultimo compito incombe all'autorità o al servizio specializzato competente per la pertinente decisione, che propone la relativa iscrizione nel Catasto RDPP. La quota della Confederazione sarà trasferita, nel quadro delle direttive in materia di bilancio impartite all'Ufficio federale di topografia, dall'attuale rubrica «compito congiunto Misurazione ufficiale» alla nuova rubrica «compito congiunto Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà», ragion per cui *non risulteranno oneri supplementari per la Confederazione*.

La stima dei costi di un eventuale Catasto RDPP è stata oggetto di una perizia eseguita dall'Istituto di studi politici di Lucerna («INTERFACE»<sup>21</sup>, cfr. n. 1.1.5).

### **1.3.3 Linea di demarcazione rispetto al registro fondiario**

Conformemente al diritto vigente, il registro fondiario contiene indicazioni concernenti determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà. L'articolo 962 del Codice civile svizzero stabilisce che i «Cantoni possono prescrivere l'iscrizione nel registro fondiario delle servitù di diritto pubblico, come le linee di costruzione e simili». Una formulazione più precisa e più vincolante dell'articolo è attualmente oggetto di consultazione parlamentare: «L'ente pubblico o la corporazione che adempie un compito pubblico fa menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un dato fondo con decisione che limita l'uso del fondo o la facoltà di disporne o impone al proprietario un determinato obbligo inerente al fondo» (art. 962 cpv. 1 CC). Se una restrizione di diritto pubblico della proprietà concerne soltanto un fondo o soltanto pochi fondi ed è oggetto di un atto singolo, la relativa informazione potrà pertanto – in futuro come sinora – essere garantita mediante l'iscrizione di un'apposita menzione nel pertinente foglio del registro fondiario. Il presente avamprogetto di ordinanza OCRDPP è fondato sulla nuova formulazione dell'articolo 962 CC, sinora incontestata a livello di processo politico.

<sup>21</sup> Stefan Rieder et al.: *Kostenschätzung der Erstellung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)*. Perizia del 30 gennaio 2006 per incarico dell'Ufficio federale di topografia (*non pubblicata in italiano*)

## Linea di demarcazione tra il registro fondiario e il Catasto RDPP



La linea di demarcazione tra il registro fondiario e il Catasto RDPP separa dunque le restrizioni di diritto pubblico della proprietà ordinate mediante un atto legale individuale-concreto dalle restrizioni della proprietà risultanti per un determinato perimetro da decisioni di carattere generico-concreto se non addirittura di carattere generico-astratto (per es. regolamento edilizio del Comune).

### 1.3.4 Fase di avvio con una scelta limitata di restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Il Gruppo di lavoro SIDIS ha rapidamente acquisito la convinzione che era impossibile allestire un elenco esaustivo e definitivo di tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Da un lato, non sussiste alcuna definizione legale chiara e uniforme di tali restrizioni della proprietà, segnatamente a causa della delimitazione non sempre chiara tra il diritto pubblico e il diritto privato. Dall'altro, sarebbe presuntuoso volere immediatamente gestire un gran numero di restrizioni della proprietà senza aver valutato concretamente i problemi tecnici e semantici legati alla gestione di tali informazioni. Per questa ragione, nell'articolo 16 LGI, è stata assegnata al Consiglio federale la competenza di stabilire i geodati di base di diritto federale che devono figurare nel Catasto RDPP. La prima versione del Catasto RDPP comprenderà 17 oggetti concernenti 8 settori. Secondo il parere generale, questi 17 oggetti coprono tuttavia gran parte delle più importanti restrizioni di diritto pubblico della proprietà, rispondendo così alle necessità della grande maggioranza degli utenti.

Talune restrizioni con ripercussioni sulla proprietà saranno pubblicate nel Catasto RDPP soltanto se presentano una geometria definita in modo chiaro. Altre restrizioni della proprietà, ad esempio la distanza di costruzione dal limite, saranno invece rese pubbliche soltanto indirettamente, tramite i regolamenti edilizi. Altre infine, di carattere piuttosto generale e astratto, note soltanto sulla base di distanze definite in leggi o in regolamenti, non potranno essere rappresentate geometricamente nel Catasto RDPP.

### **1.3.5 Restrizioni di diritto pubblico della proprietà non contenute nel Catasto RDPP**

Non sono oggetto del Catasto RDPP le seguenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà:

- le restrizioni legali della proprietà sussistenti unicamente a livello generico- astratto sotto forma di testo continuano a essere menzionate unicamente nelle leggi e nelle ordinanze. Tali restrizioni possono essere ritrovate nelle raccolte sistematiche del diritto. Tra tali restrizioni potrebbe figurare, a titolo di esempio, una simile prescrizione: «L'edificazione è vietata a una distanza minore di 3,6 m dalla carreggiata».
- Le regolamentazioni convenute tra proprietari fondiari (per es. una servitù o un diritto di passaggio) o tra un'autorità e un proprietario (per es. nel quadro di un'autorizzazione di costruzione) sono iscritte nel registro fondiario.
- Tutte le restrizioni della proprietà che non sono ancora oggetto di una decisione entrata in vigore (per es. progetti) o che non sono vincolanti per i proprietari (per es. piano direttore).
- Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà non fondate su una disposizione della legislazione federale. Ad esempio, gli allineamenti accanto a strade o corsi d'acqua sono disciplinati dal diritto cantonale o comunale. I Cantoni possono tuttavia far figurare simili importanti restrizioni della proprietà nelle aggiunte cantonali di cui all'articolo 16 capoverso 3 LGI.

### **1.3.6 Partecipazione**

La partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni interessate sono esplicitamente previste agli articoli 35 LGI e 50 OGI. La collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni specializzate è stata menzionata anche in un articolo dell'OCRDPP (cfr. art. 24) per venir incontro a una richiesta presentata a più riprese in sede di indagine conoscitiva.

### **1.3.7 Ripartizione attuale dei compiti in seno all'Ufficio federale di topografia (swisstopo)**

Il Catasto RDPP è un inventario pubblico, ufficiale e strutturato con sistematicità contenente informazioni esaustive e capillari sulle restrizioni di carattere generico-concreto della proprietà stabilite dal Consiglio federale sotto forma di restrizioni di diritto pubblico della proprietà. La distinzione tra i dati veri e propri (RDPP) e la forma in cui sono organizzati (Catasto RDPP) è rispecchiata sia dalla definizione appena fornita sia dalla ripartizione dei compiti adottata:

- sono competenti per le RDPP i pertinenti servizi specializzati della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Per l'armonizzazione di questi dati sono applicabili le relative disposizioni dell'ordinanza sulla geoinformazione, già applicabili per tutti gli altri geodati di base di diritto federale. Il coordinamento di tali attività a livello di Confederazione incombe all'organo di coordinamento della Confederazione per la geoinformazione (Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la geoinformazione e i sistemi di informazione

geografica della Confederazione, GCG); in seno all'Ufficio federale di topografia (swisstopo) la competenza spetta al settore Coordinazione, Servizi e Informazioni Geografiche (COSIG).

- La tenuta del Catasto è un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni. Ogni Cantone designa un organo responsabile per il Catasto. Alla Confederazione incombono l'orientamento strategico e l'alta vigilanza sulla tenuta del Catasto. Nell'ambito dell'esecuzione di queste attività sussistono ampie sinergie con le corrispondenti attività realizzate nel quadro del compito congiunto (già esistente) «Misurazione ufficiale», per il quale è competente, in veste di servizio specializzato della Confederazione, la Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M). Alla D+M sono state pertanto assegnate anche l'alta vigilanza sulla tenuta del Catasto RDPP e la responsabilità per la sua realizzazione.

#### **1.4 Risultati della prima consultazione degli uffici**

Nel quadro della prima consultazione degli uffici sono stati invitati a esprimere il loro parere 35 servizi, di cui 22 hanno partecipato alla consultazione.

Dalla prima consultazione degli uffici non sono risultate modifiche fondamentali dell'avamprogetto di ordinanza. Sono pervenuti inviti a formulare e ad esprimere meglio alcuni concetti. Nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale, nel quale sono rappresentate le restrizioni di diritto pubblico della proprietà, è stata cancellata la voce «Catasto della produzione agricola».

Ulteriori adeguamenti redazionali sono risultati dall'incontro con la commissione di redazione interna all'Amministrazione in data 19 giugno 2008.

#### **1.5 Risultati dell'indagine conoscitiva presso i servizi specializzati cantonali e le organizzazioni interessate**

##### **1.5.1 Osservazioni generali**

L'indagine conoscitiva concernente l'avamprogetto di ordinanza si è svolta dal 20 agosto 2008 al 14 novembre 2008. La relativa documentazione comprendeva una lettera introduttiva del capo del DDPS, l'elenco dei 176 destinatari, l'avamprogetto di ordinanza (versione 23 del 03.07.2008), il corrispondente rapporto esplicativo e un esempio fittizio di Catasto RDPP. L'intera documentazione era a disposizione in lingua tedesca, francese e italiana e poteva essere consultata e telecaricata dal sito Internet [www.swisstopo.ch](http://www.swisstopo.ch) a partire dalla pagina web trilingue «Dokumentation/Gesetzgebung». Per agevolare l'invio dei pareri, l'avamprogetto di ordinanza è stato convertito in una tabella word di facile impiego nella quale per ogni articolo potevano essere immesse le relative osservazioni e eventuali proposte di miglioramento della formulazione.

Sono pervenuti 58 pareri scritti, di cui 11 da Governi cantonali, 4 da Dipartimenti federali, 20 da servizi cantonali e 19 da associazioni, istituti scolastici e altri organi amministrativi. Hanno inoltre partecipato all'indagine conoscitiva, che aveva natura pubblica, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), la Conferenza dei servizi cantonali per l'informazione geografica (CCGEO), la Conferenza dei servizi

cantionali del catasto (CSCC) e la Conferenza svizzera dei pianificatori cantionali (COPC).

In 37 pareri è stato espresso un esplicito appoggio all'avamprogetto di ordinanza e al principio di allestire un Catasto RDPP; 4 pareri rispecchiavano posizioni ambivalenti o dubbi nei confronti dell'utilità di un simile catasto e in 3 pareri è stato formulato il giudizio che i tempi non sono ancora maturi per una simile ordinanza o che l'ordinanza proposta non è in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Tra le critiche e le proposte pervenute figurano in particolare i seguenti punti:

- il problema della ridondanza tra le iscrizioni contenute nel registro fondiario conformemente all'articolo 962 CC e le iscrizioni nel Catasto RDPP;
- i Cantoni dispongono già di proprie informazioni in forma digitale;
- per la digitalizzazione dei dati o almeno per il loro adeguamento ai modelli di dati prescritti per il Catasto RDPP dovrebbero essere previsti corrispondenti contributi da parte della Confederazione;
- per tutto ciò che attiene al Catasto è necessaria una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni;
- quale organo della Confederazione direttamente responsabile del coordinamento e dell'alta vigilanza dev'essere designato l'Ufficio federale di topografia;
- i progetti pilota dovrebbero essere volti a consentire una migliore valutazione delle conseguenze per i Cantoni dell'introduzione di un simile catasto;
- il catalogo degli oggetti e il principio di una relativa possibilità di ampliamento sono stati approvati in 17 pareri; per contro 10 partecipanti all'indagine conoscitiva ne hanno auspicato un'estensione mentre altri 4 hanno chiesto che il catalogo venisse ridimensionato;
- la responsabilità giuridica costituisce un problema e dev'essere meglio definita;
- in diversi pareri è stato auspicato un accesso gratuito al Catasto RDPP.

### **1.5.2 Modifiche dell'ordinanza**

Servizio specializzato della Confederazione competente: nell'ordinanza non è più fatta distinzione tra le competenze dell'Ufficio federale di topografia e quelle della Direzione federale delle misurazioni catastali. È ora menzionato unicamente l'Ufficio federale di topografia, al quale tuttavia spetta la competenza di suddividere internamente i compiti tra i suoi pertinenti organi (cfr. 1.3.7).

Scopo del Catasto (art. 2): uno degli obiettivi fondamentali è far sì che nel Catasto figurino informazioni affidabili, vale a dire unicamente informazioni esaustive, sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. La formulazione originaria «informazioni il più possibile complete e affidabili» è stata modificata in tal senso. Il tenore attuale dell'articolo è pertanto il seguente: «Il Catasto deve contenere informazioni affidabili (...)».

Grado di dettaglio informativo (art. 4): la formulazione di questo articolo è stata rielaborata in considerazione delle osservazioni pervenute nel quadro dell'indagine conoscitiva. Più comprensibile, la formulazione attuale menziona inoltre esplicitamente il modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto RDPP.

Iscrizione dei dati (art. 7 «Iscrizione e modifica dei dati»): l'espressione «senza indugio» è stata considerata troppo vaga dai partecipanti all'indagine conoscitiva ed è stato pertanto precisato che «la data dell'iscrizione o dell'ultima modifica dei dati deve sempre essere menzionata».

Servizio di telecaricamento (art. 9 «Geoservizi»): è evidente che dev'essere possibile telecaricare tutti i dati del Catasto RDPP. L'Allegato 1 dell'OGI dev'essere adeguato in tal senso.

Estratti con informazioni ridotte (art. 11): l'espressione «estratti ristretti», inappropriata, è stata sostituita.

Estratti autenticati (art. 14): è stato precisato che possono essere competenti per l'allestimento e il rilascio di estratti autenticati diversi organici e non solo un organico.

Autenticazione a posteriori (art. 15): la formulazione è stata semplificata ed è ora più chiara.

Alta vigilanza (art. 18): al concetto di «ispezioni» è stato preferito il concetto di «verifiche». L'approntamento di strumenti di verifica per i modelli stabiliti dalla Confederazione è stato auspicato da numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva.

Contributo della Confederazione (art. 20): la ripartizione tra contributi destinati a progetti prioritari e contributi ai costi d'esercizio dei Cantoni è ora oggetto di una formulazione resa più flessibile con l'introduzione delle espressioni «di regola», «al massimo» e «almeno». Una partecipazione dell'Ufficio federale di topografia ai costi di rilevamento dei dati per il Catasto non rientra nella sfera di competenza decisionale e budgetaria dell'Ufficio. Tuttavia è qui stabilita la possibilità di concedere ulteriori contributi della Confederazione.

Partecipazione (art. 24): l'impostazione orientata all'apertura è qui esplicitamente confermata benché la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione siano già esplicitamente previste agli articoli 35 LGI e 50 OGI.

Introduzione del Catasto a tappe (art. 26 «Introduzione del Catasto»): sarà possibile introdurre il Catasto gradualmente, ovvero dapprima in alcuni Cantoni scelti e in seguito in tutti i Cantoni della Confederazione.

Direttive della Confederazione (art. 27 «Termini per le direttive della Confederazione»): per ragioni di sistematicità questa disposizione è stata estratta dalle disposizioni transitorie previste in origine e costituisce ora un articolo a sé stante. I termini previsti in origine sono stati prorogati di 6 mesi per il modello quadro interdisciplinare nonché rispettivamente di 1 e di 2 anni per i modelli di dati.

Diritto cantonale (art. 28 «Termini per le prescrizioni cantonali»): i termini concessi ai Cantoni sono stati adeguati in considerazione della possibilità di introdurre il Catasto gradualmente.

Contributi della Confederazione (art. 29 «Contributi della Confederazione durante l'introduzione»): i Cantoni che assumeranno il ruolo di pionieri introducendo il Catasto RDPP nella prima tappa dovranno adempiere compiti supplementari di valutazione e di redazione di rapporti, compiti volti a consentire la trasmissione delle esperienze raccolte agli altri Cantoni. I conseguenti costi saranno anch'essi, al pari dei costi d'esercizio, oggetto di contributi da parte della Confederazione.

Coordinamento dell'introduzione (art. 31): il coordinamento, già previsto all'articolo 43 LGI, è disciplinato ora all'articolo 31 (art. 26 nella precedente versione). La formulazione è stata completata in considerazione dell'introduzione a tappe nonché in funzione di una migliore definizione dei termini.

Abrogazione e modifica del diritto vigente (Allegato): precisazione sul modo di procedere nei casi in cui una determinata restrizione di diritto pubblico della proprietà è iscritta sia nel registro fondiario sia nel Catasto RDPP.

Oltre alle modifiche sopraesposte, sono stati eseguiti ulteriori adeguamenti di natura meramente formale o redazionale, privi di ripercussioni sul tenore dell'ordinanza.

### **1.5.3 Consultazione delle commissioni parlamentari**

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE-S) ha chiesto di essere consultata in merito all'avamprogetto di ordinanza, che ha verificato e discusso in data 19 gennaio 2009. In virtù delle informazioni e delle risposte ottenute dai rappresentanti dell'Amministrazione, la Commissione è giunta alla conclusione che l'ordinanza corrisponde ai suoi auspici.

### **1.6 Risultati della seconda consultazione degli uffici**

Anche nel quadro della seconda consultazione degli uffici sono stati invitati a esprimere il loro parere 35 servizi.

Hanno fatto pervenire un parere 21 servizi, di cui 14 favorevoli. Hanno potuto essere corretti alcuni errori e dissipate alcune incertezze. Osservazioni di carattere più fondamentale hanno potuto essere integrate nel testo dell'ordinanza o nel rapporto esplicativo. Tutti i pareri pervenuti sono stati considerati oppure sono stati oggetto di risposta.

## **2 Spiegazioni in merito alle singole disposizioni**

### **2.1 Sezione 1: Disposizioni generali**

#### *Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione*

L'ordinanza disciplina il Catasto RDPP limitatamente agli aspetti non stabiliti direttamente nella legge. Tra gli aspetti definiti direttamente nella legge figurano l'efficacia giuridica del Catasto (art. 17 LGI) e la responsabilità (art. 18 LGI); queste due norme di legge non necessitano alcuna concretizzazione a livello di ordinanza.

Il capoverso 2 chiarisce il rapporto della presente ordinanza tecnica con l'OGI: l'OGI e l'OGI-swisstopo si applicano al Catasto RDPP nei casi in cui l'OCRDP non contiene speciali prescrizioni derogatorie. In linea di principio, i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà e che sono pubblicati nel

Catasto RDPP devono pertanto soddisfare i requisiti tecnici e qualitativi stabiliti per tutti i geodati di base nel diritto generale in materia di geoinformazione (cfr. al riguardo sopra, n. 1.2.3).

## Art. 2 *Scopo del Catasto*

Il Catasto RDPP è finalizzato all'approntamento di informazioni su restrizioni pubbliche della proprietà con ripercussioni di carattere spaziale sulla proprietà fondiaria in conseguenza di decisioni adottate conformemente alle prescrizioni in vigore. Il Catasto RDPP contiene informazioni il più possibile complete e affidabili sulle restrizioni della proprietà aventi un effetto giuridico nei confronti di terzi. Tuttavia non costituisce in se stesso un atto di natura giuridica. In effetti, il diritto in materia è fondato su decisioni adottate di regola dalle autorità competenti del Comune, del Cantone o, talora, della Confederazione.

Tale scopo è stato definito con il medesimo tenore già nel Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione<sup>22</sup>. L'articolo 2 OCRDPP ha pertanto mero carattere declamatorio.

## 2.2 **Sezione 2: Contenuto e grado di dettaglio informativo del Catasto**

### Art. 3 *Contenuto*

Il Catasto RDPP contiene geodati di base di diritto federale o parti di geodati di base di diritto federale (per es. singoli livelli di dati dei geodati di base adeguatamente indicati), rappresentanti restrizioni di diritto pubblico della proprietà e opportunamente contrassegnati nell'Allegato 1 dell'OGI («Catalogo dei geodati di base del diritto federale»: crocetta nella colonna «Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà»). Come già annunciato nel quadro dell'allestimento delle basi legali<sup>23</sup>, in un primo momento non confluiranno nel Catasto RDPP tutti i possibili geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà. In una prima fase, il Catasto RDPP sarà limitato alle seguenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà, di particolare importanza per la gestione degli immobili in Svizzera (cfr. al riguardo le osservazioni relative all'art. 25):

- *sviluppo territoriale*: piani di utilizzazione;
- *strade nazionali*: zone di progettazione, allineamenti;
- *ferrovie*: zone di progettazione, linee di costruzione;
- *impianti aeroportuali*: zone di progettazione, linee di costruzione, zone di sicurezza;
- *siti inquinati*: catasto dei siti inquinati;

<sup>22</sup> Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006; FF **2006** 7165 segg., pag. 7206

<sup>23</sup> Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006; FF **2006** 7165 segg., pag. 7206. Cfr. Rapporto finale: Die Informationssysteme über raumwirksame Rechte und insbesondere der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster); Gruppo di lavoro SIDIS, 23 aprile 2007, pag. 39 segg. (*non pubblicato in italiano*)

- *protezione delle acque*: zone di protezione delle acque sotterranee, aree di protezione delle acque sotterranee;
- *protezione dai rumori*: gradi di sensibilità al rumore;
- *foreste*: delimitazione tra foreste e zone edificabili, distanza dalla foresta.

Dopo l'introduzione del Catasto RDPP e la valutazione prescritta all'articolo 43 LGI si deciderà in merito all'eventuale estensione del Catasto RDPP ad altri ambiti. Sulla base delle esperienze raccolte, ma anche in considerazione delle necessità comunicate e dell'evoluzione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, sarà in ogni momento possibile completare l'attuale elenco comprendente 17 oggetti. A tal fine basterà una pertinente modifica dell'Allegato 1 dell'OGI da parte del Consiglio federale. Il processo di adeguamento al modello quadro interdisciplinare nonché di definizione dei modelli di dati e dei modelli di rappresentazione da parte dei servizi specializzati della Confederazione presenterà le stesse caratteristiche del processo previsto dalle regolamentazioni relative al programma di concretizzazione (art. 26).

Di solito, dalle geometrie e dai titoli non è possibile trarre alcuna informazione sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Oltre ai geodati di base che *rappresentano* restrizioni di diritto pubblico della proprietà, sono pertanto oggetto del Catasto RDPP ulteriori dati che *descrivono* le restrizioni della proprietà. Per quanto concerne le prescrizioni legali, si fa una distinzione tra i dati che descrivono – in maniera immediata, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un'unità con quest'ultimi – le restrizioni della proprietà (per es. un articolo del regolamento edilizio del Comune che descrive la zona residenziale 2 limitatamente all'utilizzazione) e i dati che esprimono unicamente le basi legali generali di una determinata restrizione della proprietà (per es. legge cantonale in materia di costruzione che autorizza le restrizioni definite per la zona residenziale 2). I primi sono oggetto del Catasto RDPP; per quanto concerne i secondi, confluisce nel Catasto unicamente l'indicazione sulle basi legali generali.

I modelli di dati, ancora da definire, preciseranno quali ulteriori informazioni e indicazioni supplementari necessarie per la corretta comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà potranno essere pubblicate (cfr. art. 4).

Se, in applicazione dell'articolo 16 capoverso 3 LGI, i Cantoni stabiliscono che determinati geodati di base di diritto cantonale rappresentanti restrizioni di diritto pubblico della proprietà (anch'esse, di solito, di diritto cantonale) devono essere oggetto del Catasto, tali geodati faranno parte del Catasto in virtù della *lettera b* e saranno sottoposti senza eccezioni alle prescrizioni dell'ordinanza.

Dal punto di vista degli utenti sarebbe molto utile se i Cantoni decidessero, ad esempio, di iscrivere nel Catasto RDPP, in via aggiuntiva agli allineamenti per le strade nazionali, anche gli allineamenti per le strade cantonali e comunali.

Se i Cantoni emanano singoli geodati di base del Catasto nel quadro dei piani di utilizzazione e se pertanto detti dati sono parte integrante dei piani di utilizzazione (per es. «limite del bosco», «linee di distanza dalle foreste», «gradi di sensibilità al rumore»), i Cantoni non devono tenere tali dati nel Catasto come geodati di base distinti.

#### *Art. 4                    Grado di dettaglio informativo*

Le restrizioni della proprietà rappresentabili geometricamente presentano spesso diversi livelli d'informazione, sia in relazione con la geometria sia per rapporto ad altri dati. Ciò è il caso segnatamente nel settore della pianificazione del territorio. Per esempio, le indicazioni contenute in un piano locale delle zone consentono di dedurre che un determinato fondo è ubicato in una zona edificabile e nel contempo all'interno del perimetro di una zona soggetta all'obbligo di pianificazione. Le descrizioni fondamentali concernenti la zona edificabile e la zona soggetta all'obbligo di pianificazione si trovano nel regolamento edilizio del Comune. Per la zona soggetta all'obbligo di pianificazione è stato allestito un apposito piano di edificazione comprendente specifiche prescrizioni edilizie unitamente a indicazioni supplementari concernenti le particelle edificabili. Le prescrizioni edilizie specifiche circoscrivono l'aspetto giuridico del piano di edificazione. Poiché non è possibile definire nell'ordinanza in maniera unitaria e in forma generica e astratta per tutte le categorie di restrizioni di diritto pubblico della proprietà il corrispondente grado di dettaglio informativo, quest'ultimo dev'essere stabilito nel modello di dati minimo (art. 9 OGI) e nel relativo modello di rappresentazione (art. 11 OGI) dal servizio specializzato competente in seno all'Amministrazione federale. Ne consegue che, per i geodati di base di diritto federale contrassegnati nell'Allegato 1 dell'OGI come oggetti del Catasto RDPP, i corrispondenti modelli minimi di dati e di rappresentazione saranno completati con le direttive necessarie per il Catasto RDPP.

L'articolo 4 capoverso 3 comprende, oltre alle prescrizioni legali e al rinvio alle relative basi legali anche ulteriori informazioni e indicazioni ai sensi dell'articolo 3 lettera e.

### **2.3            Sezione 3: Iscrizione nel Catasto**


#### *Art. 5                    Approntamento dei dati*

Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati (art. 8 cpv. 1 LGI deve mettere a disposizione dell'organo responsabile del Catasto (art. 17 cpv. 2 OCRDPP) i geodati di base e le corrispondenti vigenti norme legali in forma adeguata e nel minor tempo possibile. Da tale disposizione si evince chiaramente che l'obbligo di notifica incombe al servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati.


Affinché una determinata raccolta di geodati di base possa essere pubblicata nel Catasto RDPP devono essere soddisfatte quattro condizioni tecniche e qualitative. È richiesto il formato digitale, conformemente all'articolo 16 capoverso 4 LGI, che stabilisce che il Catasto RDPP viene reso accessibile in forma elettronica, on line o in altra maniera. L'autorità competente secondo la legge per prendere una decisione riguardo a una restrizione legale concernente la proprietà deve aver preso una decisione formale e tale decisione dev'essere entrata in vigore, vale a dire essere vincolante per terzi interessati. Le informazioni trasmesse al Catasto RDPP in vista della loro pubblicazione dovranno essere state accuratamente verificate dall'autorità competente per la decisione. In tal modo sarà assicurata la validità e l'affidabilità dell'informazione diffusa. Il servizio al quale incombono il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione della restrizione della proprietà redige un rapporto

all'attenzione dell'organo responsabile del Catasto, che deve poi confermare che le esigenze summenzionate sono state effettivamente soddisfatte e che sono stati eseguiti i pertinenti controlli.

La modalità di fornitura dei dati dall'organo responsabile dei dati (decisore) all'organo incaricato della pubblicazione delle informazioni (organo responsabile del Catasto) è facoltativa e non è descritta nella presente ordinanza. Una possibilità consiste nel consegnare a scadenze regolari all'organo responsabile del Catasto una copia esatta e attestata della raccolta di dati originali da cui si estrarranno le informazioni relative a un determinato bene immobile.



Un'altra possibilità consiste nel far sì che ogni servizio specializzato responsabile dei dati conceda all'organo responsabile del Catasto un diritto d'accesso diretto, consentendo l'acquisizione dei dati necessari all'allestimento di un estratto per un determinato fondo.



La scelta della modalità di trasferimento dipende dai mezzi tecnici (hardware e software), dalle procedure amministrative di Cantoni e Comuni ed è stabilita dai Cantoni.

Occorre inoltre far notare che i geodati di diritto federale devono soddisfare le esigenze prescritte riguardo al grado di dettaglio delle informazioni. Per quanto concerne gli ampliamenti cantonali conformemente all'articolo 16 capoverso 3 LGI, essi devono soddisfare almeno le medesime esigenze dei geodati di diritto federale.

#### *Art. 6 Verifiche da parte dell'organo responsabile del Catasto*

L'organo incaricato della tenuta del Catasto RDPP verifica che i dati siano disponibili in una forma digitale compatibile con il modello prescritto e che l'esigenza di cui all'articolo 5 capoverso 3 sia effettivamente soddisfatta. Inoltre, esso prende visione del rapporto redatto dal servizio competente. Si tratta di un importante controllo volto a consentire la qualità e l'affidabilità delle informazioni diffuse.

#### *Art. 7 Iscrizione e modifica dei dati*

È importante che il periodo tra l'entrata in vigore formale di una restrizione della proprietà e la sua pubblicazione nel Catasto RDPP sia il più breve possibile, onde evitare carenze a livello di informazione, con possibili conseguenze sull'affidabilità del Catasto RDPP. Nei casi in cui è applicabile l'articolo 16, che accorda al Catasto RDPP uno statuto di pubblicazione ufficiale, la pubblicazione dev'essere contemporanea all'entrata in vigore se l'entrata in vigore della restrizione è giuridicamente vincolata alla pubblicazione nel Catasto RDPP.

Il summenzionato periodo può essere ridotto avviando la digitalizzazione e la verifica dei dati (art. 5 e 6) prima della decisione, ad esempio durante la fase della pubblicazione preliminare.

#### *Art. 8 Procedura d'iscrizione*

I Cantoni sono competenti per la definizione dettagliata della procedura. La descrizione della procedura deve aver luogo in un atto legislativo. Tale regolamentazione della competenza consente a ogni Cantone di tener conto delle proprie capacità e particolarità tecniche e organizzative. Per la fase di sviluppo del Catasto i Cantoni possono inoltre emanare regolamentazioni particolari derogatorie agli articoli 5 e 6 (art. 27 cpv. 2).

## **2.4 Sezione 4: Forme di accesso**

#### *Art. 9 Geoservizi*

Conformemente all'articolo 2 lettera i OGI, un servizio di rappresentazione è un servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all'interno dei geodati. Il servizio di rappresentazione allestito per il Catasto RDPP presenta inoltre la peculiarità di essere stato concepito per consentire la rappresentazione di dati concernenti le prescrizioni legali nonché la rappresentazione di informazioni in forma di immagini non georeferenziate (per es. piani speciali).

In sostanza, il Catasto RDPP non è altro che un geoservizio (in quanto «applicazione interconnettibile» conformemente all'articolo 3 cpv. 1 lett. j LGI) doppiamente qualificato grazie alle molteplici operazioni di verifica – che fanno sì che il servizio offra elevate garanzie riguardo alla correttezza dei dati – e a causa

dell'interconnessione esistente (ai sensi di un complemento) tra geodati di base e dati giuridici.

È evidente che dev'essere possibile telecaricare tutti i dati del Catasto RDPP e accedere direttamente al Catasto. Di conseguenza, per quanto concerne le denominazioni 87, 88, 103, 104, 105 e 157 (le cifre indicate corrispondono ai relativi indicatori), la colonna «Servizio di telecaricamento» del Catalogo dei geodati di base del diritto federale (Allegato 1 OGI) sarà debitamente contrassegnata con una crocetta.

#### *Art. 10–12 Estratti*

Le informazioni fornite dal Catasto RDPP riguardo a un determinato bene immobile possono, a seconda delle circostanze, presentare numerose stratificazioni e una grande complessità. Finché ci si muove all'interno del servizio di rappresentazione, è possibile sfruttare le risorse messe a disposizione dall'informatica per inoltrarsi nella complessità delle informazioni in funzione delle proprie esigenze. Tuttavia, è del tutto legittimo che gli utenti si aspettino di poter disporre di informazioni strutturate in maniera unitaria e tale da consentire una rapida visione d'insieme, in una forma facile da elaborare.

A seconda delle richieste, i documenti allestiti al fine sopraesposto, denominati «estratti», sono a disposizione dei clienti in forma analogica (eventualmente cartacea) o digitale (per es. in formato PDF). Una volta rilasciati, gli estratti non devono poter essere modificati. In questo ambito, la firma elettronica si rivela uno strumento particolarmente adeguato per garantire che lo strumento originale non ha subito modifiche.

Un altro aspetto particolarmente importante è la leggibilità del documento. Risulterà spesso necessario allestire incarti comprendenti, anziché un unico piano, numerosi piani ed elenchi corredati di norme legali. L'emanazione di prescrizioni riguardo alle modalità di rappresentazione degli estratti rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio federale di topografia.

Il documento deve avere come oggetto almeno un bene immobile o un diritto di superficie ed è allestito in maniera da corrispondere alla rete di particelle descritta al livello d'informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.

Il requisito della completezza delle informazioni concernenti i singoli oggetti garantirà agli utenti che sul perimetro di un determinato estratto non sussiste effettivamente una determinata restrizione della proprietà se nessuna restrizione della proprietà di quel genere è rappresentata nell'estratto. Da ciò risulta la necessità di indicare chiaramente quali restrizioni della proprietà sono pubblicate nel Catasto RDPP, e di conseguenza nei relativi estratti, e quali non lo sono. A titolo di esempio: se tra i geodati di base che, per decisione del Consiglio federale, devono essere iscritti nel Catasto RDPP figurassero i settori di protezione delle acque, ma non le zone di pericolo, la mancata indicazione di questi due tipi di dati in un estratto del Catasto RDPP consentirebbe di concludere con certezza che nel perimetro interessato non vi sono zone di protezione delle acque, ma non consentirebbe di concludere che nello stesso perimetro non vi siano zone di pericolo.

Gli estratti contengono tutti i relativi dati pubblicati nel Catasto RDPP, cioè anche i rimandi alla pertinente legislazione, le aggiunte dei Cantoni e informazioni

complementari quali, ad esempio, prescrizioni speciali. Al momento dell'ordinazione gli utenti possono tuttavia far richiesta che in un estratto con informazioni ridotte non figurino norme legali, aggiunte cantonali e informazioni non georeferenziate in un sistema di riferimento ufficiale. Un simile estratto con informazioni ridotte dev'essere chiaramente riconoscibile come tale.

Le informazioni messe a disposizione in un estratto del Catasto RDPP possono essere completate con qualsivoglia informazione figurante nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale (Allegato 1 OGI). Tra tali informazioni figurano, a titolo di esempio, le ortofoto, le carte nazionali e i dati altimetrici.

I Cantoni sono competenti per l'interconnessione del contenuto del Catasto RDPP con eventuali modifiche delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Ad esempio, se dalla pubblicazione di un nuovo piano delle zone possono conseguire parziali cambiamenti riguardo ai diritti dei proprietari, tale informazione può essere interconnessa con il Catasto RDPP.

Per garantire, a livello nazionale, una certa uniformità degli estratti e delle informazioni complementari, l'Ufficio federale di topografia definisce i requisiti minimi per le modalità di rappresentazione.

#### *Art. 13 Servizio di ricerca*

L'Ufficio federale di topografia deve consentire l'accesso ai Catasti RDPP dei Cantoni mediante un servizio di ricerca interconnesso giusta l'articolo 36 lettera b OGI.

## **2.5 Sezione 5: Autenticazione**

#### *Art. 14 Estratti autenticati*

Gli estratti summenzionati devono poter essere utilizzati in qualità di documenti ufficiali per transazioni concernenti i fondi nell'ambito delle relazioni con amministrazioni pubbliche o per qualsiasi altro atto ufficiale o commerciale. A tal fine il Cantone nomina servizi in grado di attestare che i dati di un estratto rilasciato corrispondono allo stato aggiornato del contenuto del Catasto RDPP e che la rete di particelle rispecchia lo stato del livello d'informazione della misurazione ufficiale «Beni immobili» alla data menzionata nell'estratto. I Cantoni sono competenti per la regolamentazione dei dettagli.

#### *Art. 15 Autenticazione a posteriori*

Per principio l'esattezza di un estratto è attestata dalla stessa autorità o dallo stesso servizio che ha rilasciato l'estratto. I Cantoni possono tuttavia prevedere che il servizio competente per le autenticazioni munisca della propria firma documenti allestiti per altre vie, fatti salvi – ovviamente – i requisiti definiti in materia di estratti (art. 10 a 12). Quest'ultima procedura sarebbe applicata, ad esempio, in un caso in cui delle informazioni del Catasto RDPP sono state riprese in un progetto di pianificazione o di costruzione. Di solito una simile autenticazione concernerà unicamente la geometria delle restrizioni della proprietà.

Per queste autenticazioni sono applicabili per analogia i requisiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale, esclusa ovviamente la necessità dell'attestazione da parte di un ingegnere geometra.

## **2.6 Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale**

### *Art. 16*

L'effetto di pubblicità del Catasto RDPP nel quadro del diritto federale è stabilito in via definitiva all'articolo 17 LGI.

La pubblicazione ufficiale *determinante* di restrizioni di diritto pubblico della proprietà ha luogo in tutti i casi in cui, conformemente al diritto cantonale, sono competenti per le decisioni in materia le autorità cantonali. Attualmente la pubblicazione ha spesso luogo nel Foglio ufficiale cantonale. Considerato che per le restrizioni della proprietà designate dal diritto federale è ad ogni modo prescritta la successiva pubblicazione nel Catasto RDPP, se la pubblicazione prevista dal diritto cantonale avvenisse direttamente nel Catasto RDPP ciò potrebbe costituire per i Cantoni e per le cerchie interessate uno sgravio a livello di procedure e consentirebbe di eliminare i doppioni nelle pubblicazioni ufficiali. *L'articolo 16* contiene una corrispondente norma di delega per i Cantoni. I Cantoni possono stabilire nel diritto cantonale che il Catasto RDPP è l'organo di pubblicazione cantonale ufficiale per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Ciò è possibile unicamente se la competenza per la regolamentazione della procedura e per la designazione dell'organo di pubblicazione ufficiale spetta ai Cantoni.

## **2.7 Sezione 7: Organizzazione**

### *Art. 17 Tenuta del Catasto*

L'organizzazione amministrativa e tecnica varia notevolmente da Cantone a Cantone. Di conseguenza è legittimo far sì che la competenza organizzativa si situi a livello cantonale. Tuttavia è richiesto a ogni Cantone di provvedere alla chiara designazione di un'istanza responsabile della tenuta del Catasto RDPP. Nell'articolo non è precisato se tale compito debba essere assunto da un servizio dell'amministrazione cantonale, da un'azienda indipendente pubblica o semipubblica o da privati nell'ambito di una partenariato tra pubblico e privato.

Indipendentemente dalla strutturazione dell'organizzazione, i Cantoni dovranno provvedere affinché i dati del Catasto RDPP siano accessibili in maniera centralizzata, al fine di consentire un accesso facile e flessibile tramite portali locali o cantonali oppure per mezzo di portali della Confederazione.

### *Art. 18 Alta vigilanza*

Analogamente a quanto stabilito per l'organizzazione della misurazione ufficiale, l'alta vigilanza sulla tenuta del Catasto RDPP è affidata all'Ufficio federale di topografia, rappresentato dalla Direzione federale delle misurazioni catastrali. Tale compito comprende segnatamente la competenza per l'emanazione di prescrizioni e

raccomandazioni, la possibilità di svolgere ispezioni, la sorveglianza delle attività ufficiali relative alla tenuta del Catasto RDPP, eventuali proposte di misure sostitutive al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (all'attenzione del Consiglio federale) e prelievi di dati – da parte della Direzione medesima o da parte di terzi incaricati – a fini statistici o di valutazione. La funzione di alta vigilanza è limitata all'organo responsabile del Catasto e non può essere estesa agli organi incaricati dell'amministrazione delle restrizioni della proprietà.

L'onere per la verifica formale dei dati, considerevole, è alleggerito grazie agli strumenti di verifica approntati dalla Confederazione, accessibili a chiunque.

#### *Art. 19 Strategia della Confederazione*

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport elabora, a favore di tutti i partner coinvolti, una strategia per la realizzazione, l'ulteriore sviluppo, e l'esercizio del Catasto RDPP. A tal fine consulta i Cantoni e gli organi interessati della Confederazione.

## **2.8 Sezione 8: Finanziamento**

#### *Art. 20 Contributo della Confederazione*

Il legislatore ha stabilito che il Catasto RDPP costituisce un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni (art. 39 cpv. 1 LGI). Di conseguenza, la gestione del Catasto avviene mediante accordi di programma e relativi contributi globali, analogamente a quanto stabilito per la misurazione ufficiale.

Il termine «contributo globale» trae origine dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (cfr. più sopra n. 1.2.3). Con la NPC vengono sostenuti mediante contributi globali interi programmi o un intero settore di prestazioni. I contributi globali non considerano i costi effettivi, bensì le prestazioni fornite. Le prestazioni da fornire sono parte integrante dell'accordo di programma concluso tra Confederazione e Cantone.

Per quanto concerne il *finanziamento*, dev'essere fatta una chiara distinzione tra:

- a) i *costi d'esercizio* del Catasto RDPP;
- b) i costi per *progetti prioritari*; e
- c) i costi generati dall'iscrizione e dall'aggiornamento delle rappresentazioni di queste restrizioni della proprietà.

Quest'ultimo compito incombe all'autorità o al servizio specializzato competente per la pertinente decisione e che propone la relativa iscrizione nel Catasto RDPP. Esso non rientra nel compito congiunto della tenuta del Catasto, bensì fa parte del compito specialistico.

Come *progetti prioritari* di interesse nazionale sono ad esempio ipotizzabili sviluppi ulteriori della tenuta del Catasto. La definizione dei progetti prioritari nonché l'ammontare dei relativi contributi globali sono negoziati tra il Cantone interessato e

il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (cpv. 2).

I *costi d'esercizio* comprendono l'acquisto di adeguate componenti hardware e software, la formazione e la messa a disposizione del personale, le misure di salvaguardia e di protezione dei dati, le installazioni per le telecomunicazioni e la diffusione dei dati, i processi d'esercizio per la diffusione dei dati e l'autenticazione degli estratti come pure i processi di controllo e di verifica. Tali costi rimangono relativamente costanti di anno in anno ed evolvono gradualmente con il volume delle informazioni amministrate e dei dati necessari.

L'entità annua dei costi d'esercizio è stimata a circa 5–10 milioni di franchi. La stima di detti costi è stata oggetto della perizia menzionata al numero 1.1.5. La quota del contributo della Confederazione ai costi d'esercizio previsti è fissata al 50 per cento (cpv. 4). Ne risultano pertanto spese di circa 5 milioni di franchi l'anno sia per la Confederazione sia per i Cantoni.

L'importo di 5 milioni di franchi, proveniente dai crediti della misurazione ufficiale e messo globalmente a disposizione del Catasto RDPP dalla Confederazione, sarà ripartito come segue (cpv. 3):

- con il 10 per cento (0,5 milioni di franchi l'anno) saranno sostenuti progetti prioritari (cpv. 1)
- con il 90 per cento (4,5 milioni di franchi l'anno) saranno cofinanziati i costi d'esercizio. Questa quota dei costi d'esercizio sarà suddivisa tra i Cantoni secondo la chiave di ripartizione seguente (cpv. 3):
  - a) 1/5 (0,9 milioni di franchi) sarà ripartito in parti uguali tra i Cantoni. Tale quota corrisponde all'infrastruttura di base che ogni Cantone deve fornire, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal numero di restrizioni di diritto pubblico della proprietà da gestire. Per i piccoli Cantoni potrà segnatamente rivelarsi opportuno collaborare con altri Cantoni
  - b) 3/5 (2,7 milioni di franchi) saranno ripartiti in base al numero di abitanti del Cantone. In zone ad alta densità demografica, il numero di restrizioni di diritto pubblico della proprietà allestite da inserire nel Catasto RDPP sarà più elevato rispetto alle zone a minore densità
  - c) 1/5 (0,9 milioni di franchi) sarà ripartito in base alla superficie del Cantone. La superficie non edificata dei Cantoni comprende anch'essa un certo numero, seppur nettamente inferiore, di restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

La quota attribuita al singolo Cantone può essere desunta dalla tabella seguente. Per la fase di allestimento va considerato l'articolo 29.

Cantone	Abitanti (numero)	Superficie (ha)	Coefficiente Contributo base	Quota Abitanti (CHF)	Quota Superficie (CHF)	Quota Contributo base (CHF)	Totale (CHF)
ZH	1 272 600	172 865	1	460 642	37 817	34 615	<b>533 100</b>
BE	957 100	596 292	1	346 441	130 449	34 615	<b>511 500</b>
VD	654 100	322 005	1	236 764	70 444	34 615	<b>341 800</b>
AG	569 300	140 590	1	206 069	30 757	34 615	<b>271 400</b>
GR	187 800	710 509	1	67 978	155 436	34 615	<b>258 000</b>
VS	291 600	520 984	1	105 550	113 974	34 615	<b>254 100</b>
SG	460 000	198 387	1	166 506	43 401	34 615	<b>244 500</b>
TI	322 300	280 098	1	116 663	61 276	34 615	<b>212 600</b>
LU	356 400	155 707	1	129 006	34 064	34 615	<b>197 700</b>
GE	430 600	28 251	1	155 864	6180	34 615	<b>196 700</b>
FR	254 000	164 833	1	91 940	36 060	34 615	<b>162 600</b>
BL	266 100	51 765	1	96 320	11 325	34 615	<b>142 300</b>
SO	247 900	79 070	1	89 732	17 298	34 615	<b>141 600</b>
TG	234 300	86 381	1	84 809	18 897	34 615	<b>138 300</b>
NE	168 400	80 394	1	60 956	17 588	34 615	<b>113 200</b>
SZ	137 500	90 778	1	49 771	19 859	34 615	<b>104 200</b>
BS	185 600	3697	1	67 180	811	34 615	<b>102 600</b>
ZG	106 500	23 874	1	38 550	5223	34 615	<b>78 400</b>
JU	69 100	83 871	1	25 012	18 348	34 615	<b>78 000</b>
UR	35 100	107 073	1	12 705	23 424	34 615	<b>70 700</b>
SH	73 800	29 831	1	26 713	6526	34 615	<b>67 900</b>
GL	38 200	68 505	1	13 827	14 987	34 615	<b>63 400</b>
AR	52 600	24 288	1	19 040	5313	34 615	<b>59 000</b>
OW	33 300	49 063	1	12 054	10 733	34 615	<b>57 400</b>
NW	39 800	27 595	1	14 406	6037	34 615	<b>55 100</b>
AI	15 200	17 247	1	5502	3773	34 615	<b>43 900</b>
<b>Totale</b>	<b>7 459 200</b>	<b>4 113 953</b>	<b>26</b>	<b>2 700 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>4 500 000</b>

La quota della Confederazione messa globalmente a disposizione del Catasto RDPP nonché la chiave di ripartizione si fondano su previsioni. Tali previsioni dovranno essere verificate ed eventualmente adeguate nel quadro della fase di valutazione della durata di sei anni prevista dalla LGI.

I valori indicati nella tabella (per es. «Abitanti [numero]») sono aggiornati per gli accordi di programma ogni quattro anni.

### *Art. 21 Accordi di programma*

Il contenuto minimo degli *accordi di programma* comprende gli obiettivi e le realizzazioni della Confederazione e del Cantone, il controlling e la vigilanza finanziaria. Il concetto di «prestazioni» va inteso in senso lato, poiché non si tratta qui di impartire ai Cantoni precise «regole di comportamento». Contrariamente a quanto previsto per la misurazione ufficiale, tale contenuto è convenuto dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport con il Cantone (art. 39 cpv. 1 LGI). L'accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per la misurazione ufficiale, possono anche essere stabiliti e compensati di conseguenza obiettivi parziali per una durata più breve (per es. obiettivi annuali).

### *Art. 22 Rapporti e controlli*

La struttura e la formulazione dell'articolo 22 corrispondono ampiamente alle formulazioni standard impiegate in atti legislativi della Confederazione ed elaborate per i compiti congiunti nel quadro dell'introduzione della NPC.

Conformemente alla prassi attuale in materia di misurazione ufficiale, anche nel caso del Catasto RDPP i Cantoni devono allestire annualmente un rapporto sul grado di adempimento degli accordi sugli obiettivi e sull'impiego delle risorse. L'Ufficio federale di topografia metterà a disposizione un pertinente modulo.

L'Ufficio federale di topografia sarà autorizzato a controllare a campione, sulla base degli obiettivi programmatici, l'esecuzione delle misure e l'impiego dei contributi versati.

### *Art. 23 Adempimento parziale*

La struttura e la formulazione dell'articolo 23 corrispondono ampiamente alle formulazioni standard impiegate in atti legislativi della Confederazione ed elaborate per i compiti congiunti nel quadro dell'introduzione della NPC.

Il versamento dei contributi globali concordati per il quadriennio avviene di regola sotto forma di rate annuali. L'ordinanza crea le basi legali che autorizzano l'Ufficio federale di topografia a trattenere gli acconti quando un Cantone non assume, nonostante previo reclamo, gli impegni sanciti dall'accordo di programma.

L'esecuzione sostitutiva quale *ultima ratio* non è disciplinata nell'OCRDPP, bensì già a livello di legge (cfr. art. 34 cpv. 3 LGI).

## **2.9 Sezione 9: Partecipazione**

### *Art. 24*

Sulla base di disposizioni di tenore molto simile presenti in altre ordinanze d'esecuzione della LGI, anche qui è stato inserito un articolo sulla partecipazione, volto ad assicurare la partecipazione dei Cantoni e delle organizzazioni specialistiche nell'elaborazione di prescrizioni di dettaglio e di direttive tecniche.

## 2.10 Sezione 10: Disposizioni finali

### *Art. 25 Modifica del diritto vigente*

In seguito all'entrata in vigore dell'OCRDPP, dovrà essere completato l'Allegato 1 dell'OGI, il cosiddetto «Catalogo dei geodati di base». Per i geodati di base del diritto federale che corrispondono a restrizioni di diritto pubblico della proprietà e fanno parte della prima serie di dati immessi nel Catasto RDPP, la colonna «Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà» dev'essere contrassegnata con una crocetta. L'attribuzione di geodati di base al Catasto RDPP non avviene pertanto nell'OCRDPP, bensì nell'OGI. Soltanto in questo modo si può garantire che in caso di abrogazione delle basi legali relative a una determinata raccolta di dati nella legislazione federale si rinuncerà automaticamente anche alla pubblicazione dei corrispondenti dati nel Catasto RDPP.


Il nuovo articolo 80a del Regolamento per il registro fondiario disciplina la questione della priorità in materia di iscrizione qualora una restrizione di diritto pubblico della proprietà debba figurare nel contempo nel registro fondiario e nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Un nuovo articolo 53 capoverso 1<sup>bis</sup> OGI chiarisce il rapporto tra le disposizioni dell'OCRDPP e le disposizioni transitorie dell'OGI.

### *Art. 26–30*

Poiché in questo ambito ci si addentra in una tematica ampiamente inesplorata, è opportuno che l'introduzione del Catasto RDPP abbia luogo in due tappe. Tale scaglionamento è volto a far sì che la maggior parte dei Cantoni possa immediatamente approfittare delle esperienze raccolte dai Cantoni che avranno partecipato alla prima tappa del programma di concretizzazione. L'obiettivo è far sì che il Catasto sia introdotto a livello nazionale entro il 2020.

Il programma di concretizzazione è riassunto graficamente nella seguente tabella. Del rimanente, i dettagli del programma di concretizzazione sono stati disciplinati con esattezza e chiarezza.



#### Legenda: Tappe importante

	01.07.2008	LGI e OGI entrate in vigore per decisione del Consiglio federale
	01.10.2009	OCRDP entrata in vigore per decisione del Consiglio federale
	31.12.2011	In base alle candidature, il DDPS sceglie i Cantoni che introducono il Catasto RDPP nella prima tappa
	31.12.2012	I Cantoni emanano le prescrizioni d'esecuzione necessarie per l'introduzione nella prima tappa
	01.01.2014	Il Catasto RDPP è in esercizio presso i Cantoni pilota (prima tappa)
	30.06.2015	Rapporto del gruppo di accompagnamento sulla valutazione del primo intero anno d'esercizio nel quadro della prima tappa
	01.01.2020	Il Catasto RDPP è in esercizio presso tutti i Cantoni
	31.12.2021	Il rapporto di valutazione all'attenzione del Parlamento è allestito

#### *Art. 29 Contributi della Confederazione durante l'introduzione*

Il principio della partecipazione della Confederazione alla metà dei costi d'esercizio dei Cantoni è confermato, tuttavia facendo dipendere tale partecipazione dallo stato dell'introduzione del Catasto.

Durante la prima tappa dell'introduzione del Catasto vi saranno per i Cantoni pilota costi supplementari per lavori che consentiranno agli altri Cantoni di approfittare delle esperienze raccolte durante la prima fase; tali costi supplementari saranno indennizzati nella misura del 50 per cento con contributi della Confederazione. Quest'ultimi contributi ammonteranno a circa 1 milione di franchi ripartiti su 3 anni e saranno finanziati nel quadro delle risorse a disposizione della misurazione ufficiale.

### *Art. 31 Coordinamento dell'introduzione*

L'introduzione del Catasto RDPP costituisce un progetto molto complesso che richiede un elevato grado di coordinamento sul piano organizzativo e tecnico. Per questa ragione sarà istituito per la fase di concretizzazione della durata di 12 anni un organo di coordinamento, nella forma di un organo di accompagnamento, di cui faranno parte rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei servizi specializzati interessati della Confederazione nonché rappresentanti dei Comuni e dell'organo di coordinamento per la geoinformazione di cui all'articolo 48 OGI. L'istituzione di un organo di accompagnamento è motivata dalla necessità di disporre di particolari conoscenze tecniche, dalla necessità di coinvolgere i Cantoni a livello di coordinamento e dalla consapevole separazione strategica dei compiti rispetto all'organo generale di coordinamento di cui all'articolo 48 OGI (cfr. anche art. 57b LOGA<sup>24</sup>).

Dopo l'introduzione definitiva del Catasto RDPP, l'organo di accompagnamento seguirà inoltre i lavori relativi alla valutazione prevista ai sensi dell'articolo 43 LGI. L'organo di accompagnamento sarà sciolto al momento del licenziamento del rapporto di valutazione da parte del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento.

### *Art. 32 Termine per la valutazione*

La fase di concretizzazione è disciplinata in dettaglio nella sezione 9 (e dunque non nel quadro di disposizioni transitorie).

Conformemente all'articolo 43 LGI, il Consiglio federale verificherà la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità del Catasto RDPP entro sei anni dalla sua introduzione. In considerazione del lungo periodo di concretizzazione e dell'introduzione graduale del Catasto RDPP, è necessario fissare nell'ordinanza il termine di decorrenza della fase di valutazione. Il termine per la valutazione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 LGI inizia a decorrere con l'inizio dell'esercizio nel primo Comune nel quadro della seconda tappa.

### *Art. 33 Entrata in vigore*

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1° ottobre 2009.

## **2.11 Catalogo dei geodati di base del diritto federale**

In seguito a una richiesta presentata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile, il quale ha fatto notare che la categoria «Carta ed elenco degli ostacoli alla navigazione aerea» (identificatore n. 105) non era appropriata, quest'ultima è stata sostituita con la categoria «Piano delle zone di sicurezza degli aeroporti» (identificatore n. 108).

<sup>24</sup> Modifica del 20 marzo 2008, FF **2008** 1987, non ancora entrata in vigore